

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Massazza, assentita al Sig. MIOTELLO Mario con D.D. n. 1.560 del 30.11.2020. PRAT. MASSAZZA2

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.560 del 30.11.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario il Sig. Miotello Mario (omissis) residente in Cascina Bonzanina 21 – 13873 Massazza (BI), specificato in premessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 4/R/2001, sottoscritto il 31.07.2020 da Sig. Miotello Mario in qualità di Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale MASSAZZA2 e avente C.U.R. BI 10168;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idricoGWB-S1“Pianura Novarese-Biellese-Vercellese”;
 - all'art. 1: il prelievo di una portata massima media di l/s 0,0001- pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 20 tramite un pozzo ubicato nel comune di Massazzae distinto al fg. 12 mapp. 98;
 - all'art. 2: l'uso Agricolo;
 - all'art. 10: che la durata della concessione è di 40 anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.107 di Rep. del 31 luglio 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato